

DELIBERA N. 55 DEL 26.10.2021

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AL DOTT. EMIDIO DI NINNI.

IL DIRETTORE

Vista

- la L.R. n. 6 del 30.04.2009, che all'art. 25 ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 136 del 15.03.2021 con la quale il sottoscritto Dott. Pierluigi Cosenza è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a decorrere dal 24.03.2021 per la durata di tre anni;

Rilevato:

- che l'art. 1 del D. Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- che l'art. 31, stesso decreto, recita che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
- che la figura del «medico competente» deve essere in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38;
- che il medico competente collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al d. lgs. 81/2008;

Considerato:

- che con delibera n. 42 del 04.08.2011 si è provveduto ad affidare l'incarico di medico competente per la durata di un anno a decorrere dal 04.08.2011, eventualmente rinnovabile, al Dott. Emidio Di Ninni;
- che con delibere n.ri 35/2012, 27/2013, 41/2014, 62/2015, 48/2016, 61/2017, 77/2018, 49/2020, 52/2019 e con delibera n. 16 del 17/12/2020 tale incarico è stato rinnovato fino al 14.10.2021;
- che il Dott. Di Ninni ha regolarmente espletato nell'anno 2020-2021 tutte le attività di sorveglianza previste per il personale dell'ASR, in particolare nel periodo di pandemia è stato sempre presente ed attento nella prevenzione di eventuali effetti negativi dell'epidemia sullo stesso personale, prestando la propria attività oltre gli impegni professionali previsti in convenzione;
- che lo stesso, interpellato, per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità a proseguire tale attività per un ulteriore anno confermando il compenso lordo annuo di € 1.500,00 a decorrere dal 15.10.2021;

- che l'incarico di medico competente riveste particolare natura fiduciaria dal momento che la responsabilità sull'organizzazione del servizio di protezione e prevenzione nei confronti dei dipendenti, resta sempre in capo al datore di lavoro;
- che trattasi di attività obbligatoria da parte del datore di lavoro che va effettuata senza soluzione di continuità;
- che, nel caso in argomento, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'acquisto diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, tra l'altro attualmente elevato con il D. L. 77/2021 ad € 139.000,00 fino al 30.06.2023, infatti anche sommando tutti gli importi erogati nei dieci anni di convenzione, pari ad € 15.000,00, non si supera tale importo;
- che, nel caso di specie, non è necessario il ricorso al mercato elettronico perché la spesa è inferiore ad € 5.000,00 (art. 1, comma 502 e 503, legge n. 208/2015);
- che per le motivazioni positive addotte in precedenza nella gestione del servizio, avvalorate dalla persistenza della pandemia e della vigenza dello stato di emergenza, non si ritiene opportuno applicare il principio di rotazione che richiederebbe un avvicendamento non compatibile con l'emergenza in atto;

Ritenuto, pertanto, che la convenzione sottoscritta in data 04.08.2011, possa ritenersi confermata per un ulteriore anno a decorrere dal 15.10.2021, con la precisazione che il predetto sanitario, svolgerà tale servizio in regime di attività professionale;

DELIBERA

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

1. di procedere al rinnovo della convenzione stipulata in data 04.08.2011, a seguito della delibera n. 42 del 04.08.2011, per l'affidamento di incarico di medico competente al dott. Emidio Di Ninni, residente in Pescara, Via Primo Vere 33, C.F. DNN MDE 56M05G290E, per la durata di un anno, per un importo onnicomprensivo di € 1.500,00, al lordo delle ritenute di legge;
2. di stabilire che la decorrenza della convenzione deve intendersi a partire dal 15.10.2021;
3. di prendere atto che la richiamata convenzione non è soggetta agli adempimenti di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.e i., in materia di normativa antimafia;
4. di imputare la suddetta spesa al capitolo 131.1 "Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex 626/96)" del Bilancio di previsione 2022 che presenta la relativa copertura finanziaria;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'ASR-Abruzzo www.asrabruzzo.it sezione Albo Pretorio;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore Legale dell'ASR;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di assicurare la continuità del servizio.

E/A : CDG



IL DIRETTORE

Dott. Pierluigi Cosenza